

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2032 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione ⁽²⁾ al fine di renderlo più preciso e di fornire ulteriori chiarimenti alla luce del progresso tecnologico e dell'esperienza maturata grazie all'applicazione del suddetto regolamento.
- (2) Le specifiche tecniche per gli avvisi ai naviganti dovrebbero basarsi sui principi tecnici stabiliti nell'allegato II della direttiva 2005/44/CE.
- (3) Al fine di migliorare la sicurezza della navigazione, il concetto di avviso ai naviganti dovrebbe essere esteso in modo da includere un nuovo tipo di messaggio riguardante specificamente gli avvisi meteorologici.
- (4) Le tavole di riferimento relative agli idrometri (*gauges*) dovrebbero essere eliminate dall'allegato del regolamento (CE) n. 416/2007, dal momento che i dati di riferimento ivi contenuti, ad esempio i valori di riferimento per i livelli di magra e le piene, sono dinamici. Tali dati dovrebbero essere inseriti e conservati nel sistema europeo di gestione dei dati di riferimento (ERDMS) gestito dalla Commissione.
- (5) Vi è la necessità di migliorare la coerenza della redazione e dello sviluppo delle applicazioni al fine di creare servizi che presentino un elevato livello di interoperabilità. Nelle specifiche tecniche è pertanto opportuno includere, come appendici A e B dell'allegato, guide alla codifica destinate ai compilatori e agli sviluppatori di applicazioni.
- (6) A norma del regolamento (CE) n. 416/2007 si raccomanda lo scambio di dati tra le autorità. Al fine di migliorare tale scambio di dati dovrebbero essere definite opportune specifiche nell'appendice D dell'allegato per consentire agli Stati membri di rendere interoperabili i loro sistemi.
- (7) Allo scopo di garantire che gli Stati membri siano in grado di codificare in modo coerente e interoperabile i messaggi di avviso ai naviganti è opportuno migliorare le tavole di riferimento di cui all'appendice E. A tal fine dovrebbero essere definiti nuovi codici in una nuova tavola di riferimento contenente etichette di ricerca dell'interfaccia per l'interfaccia grafica utente. È inoltre opportuno aggiungere alle tavole di riferimento già esistenti nuovi marcatori (*tag*), valori e codici, mentre le voci ridondanti andrebbero eliminate.

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 88).

